



SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

www.provincia.torino.gov.it

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**



23 - 3469/2012  
N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..

**Società:** Team Ambiente S.p.a.  
**Sede legale:** Via Onorio Vannucchi 18/4 – 59100 Prato  
**Sede operativa:** Via Mentana 1 – 10042 Nichelino (TO)  
P.IVA:00547310458

POS. 020770

**Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**

**PREMESSO CHE:**

- in data 14/3/2011, con nota di prot. prov.le n. 271098 del 28/3/2011, la Società Team Ambiente S.p.a. ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi e non, anche a rischio infettivo, da ubicarsi nel Comune di Nichelino in Via Mentana 1;
- in data 29/3/2011, con nota di prot. prov.le n. 273997, è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/90, dando atto che l'intervento proposto ricadeva tra le categorie di impianti per le quali è prevista, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., la procedura di verifica di VIA. I termini del procedimento sono, pertanto, stati sospesi sino alla conclusione della procedura di cui sopra;
- in data 13/4/2011 la Team Ambiente S.p.a. ha effettuato l'annuncio pubblico previsto dalla procedura di AIA sul quotidiano "La Stampa";
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale n. 57-22862 del 22/6/2011, l'intervento proposto dalla Team Ambiente S.p.a. è stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Nella sopra citata determina di esclusione, sono stati individuate alcune prescrizioni relative approfondimenti sotto il profilo tecnico ed ambientale da verificarsi nel corso dell'iter finalizzato al rilascio dell'AIA;
- in data 17/6/2011, con nota di prot. prov.le n. 545948 del 23/6/2011, la Società ha trasmesso alcune osservazioni circa alcune discrepanze evidenziate dal Comune di Nichelino nella documentazione inviata nell'ambito del procedimento di verifica di VIA;
- in data 15/9/2011 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 29 quater comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. : nel corso della riunione è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa in ordine alla domanda presentata, pertanto, con nota di prot. prov.le n. 797993 del 26/9/2011, il Servizio in intestazione ha inviato una nota di richiesta integrazione sospendendo nuovamente i termini del procedimento;





- in data 8/11/2011, con nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011, la Team Ambiente S.p.a. ha inviato la documentazione richiesta in seguito alla conferenza dei servizi del 15/9/2011;
- in data 23/12/2011 si è svolta la seconda seduta di conferenza dei servizi. Nel corso della riunione il Comune di Nichelino ha informato i partecipanti circa la sottoscrizione di una petizione da parte di un comitato cittadino di Nichelino avente ad oggetto la domanda trasmessa dalla Team Ambiente S.p.a.: in accordo con i rappresentanti della Società, si è proceduto ad un rinvio della Conferenza finalizzato a consentire l'effettuazione di un incontro pubblico con i cittadini di Nichelino, in cui spiegare l'intervento proposto ed il tipo di attività svolta;
- in data 18/1/2012 si è svolto l'incontro pubblico in argomento;
- in data 26/1/2012 si è svolta l'ultima seduta di conferenza dei servizi durante la quale la domanda presentata dalla Team Ambiente S.p.a. ha ottenuto l'assenso dell'Amministrazione procedente e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- in data 31/1/2012 con nota di prot. n.85684 è stata determinata, conseguentemente, la conclusione favorevole del procedimento.

**PREMESSO inoltre che:**

- in data 11/5/2011, il NOE dei Carabinieri di Torino ha contestato presso il sito in oggetto ed in capo alla Team Ambiente l'esercizio di un'attività di gestione rifiuti non autorizzata ed ha proceduto al sequestro del capannone, limitatamente alle operazioni di gestione rifiuti oggetto di contestazione. Tale provvedimento cautelare risulta, ad oggi, ancora efficace;
- in data 10/1/2012 è stata acquisita agli atti la petizione sottoscritta dai cittadini del Comitato "Nichelino Bene Comune" avente ad oggetto la domanda di autorizzazione presentata dalla Società. La richiesta avanzata dal Comitato è di *"sospendere l'autorizzazione fino all'accertamento delle responsabilità penali, qualora vi siano, e dei danni ambientali arrecati al territorio durante il periodo di attività non autorizzata"*.

**CONSIDERATO CHE:**

- la domanda presentata dalla Team Ambiente S.p.a. si riferisce all'esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi e non, anche a rischio infettivo. L'attività verrà svolta in un capannone esistente, ubicato in area industriale e già adibito a magazzino da parte della medesima Società. Per l'attivazione dell'impianto, non è necessaria la realizzazione di nuove opere: l'attività consiste, infatti, nel trasferimento dei rifiuti sanitari da mezzi piccoli ad un mezzo di dimensioni maggiori, con la finalità di ottimizzare i carichi da avviare al successivo smaltimento in impianti di incenerimento;
- l'intervento proposto è stato sottoposto alla preventiva fase di verifica di VIA ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed è stato escluso dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale, con Determinazione Dirigenziale n. 57-22862 del 22/6/2011, subordinatamente ad alcune prescrizioni inerenti approfondimenti sotto il profilo tecnico ed ambientale da verificare nel corso dell'iter finalizzato al rilascio dell'AIA. Il proponente, nella documentazione integrativa inviata in data 8/11/2011 con nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011, ha dato puntuale riscontro a quanto richiesto nel provvedimento sopra richiamato;
- con riferimento alle singole matrici ambientali, sulla base della documentazione tecnica trasmessa in allegato alla domanda di AIA e a seguito di quanto emerso nel corso delle sedute di conferenza dei servizi, si evidenzia che:





- per quanto riguarda l'attività di gestione rifiuti è stata verificata la rispondenza dell'impianto ai requisiti individuati dalle BAT di settore, per quanto specificatamente applicabile alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei rifiuti gestiti. Si tratta, infatti, come da descrizione del relativo codice CER, di rifiuti che devono essere gestiti applicando precauzioni particolari atte ad evitare infezioni o rischi sanitari, disciplinati specificatamente dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 "*Regolamento recante disciplina dei rifiuti sanitari*" in cui ne sono individuate le norme tecniche per il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto. Nel medesimo Decreto sono individuate le prescrizioni e condizioni da adottare nella gestione dei rifiuti sanitari che verranno, pertanto, inserite nel presente provvedimento;

- la Società ha richiesto di essere autorizzata all'esercizio delle attività di deposito preliminare (operazione di cui al punto **D15** dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e all'attività di messa in riserva (operazione di cui al punto **R13** dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In merito a quest'ultimo aspetto, si evidenzia che il DPR 254/2003 prevede come unica destinazione dei rifiuti sanitari l'avvio a smaltimento mediante termodistruzione o ad impianti di sterilizzazione (se a rischio infettivo). Atteso che l'attività di termodistruzione può essere codificata sia con l'operazione **D10** - incenerimento a terra sia con l'operazione **R1** - utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, si ritiene accoglibile la richiesta avanzata dalla Team Ambiente S.p.a. fermo restando l'obbligo di avvio esclusivo ad impianti di incenerimento aventi le caratteristiche riportate all'art. 10 del DPR 254/2003;

- visto il potenziale rischio sanitario dei rifiuti gestiti, la Società ha predisposto un'apposita procedura di gestione delle emergenze che costituisce parte integrante dell'SGA aziendale e verrà interamente richiamata nel presente provvedimento;

- la Società è in possesso per il sito di Nichelino di una certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001: come previsto all'art. 29 octies comma 3, il rinnovo delle condizioni individuate nel presente atto verrà effettuato ogni sei anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;

- in merito alle emissioni in atmosfera, dall'attività svolta non si originano emissioni in atmosfera, pertanto l'Autorizzazione Integrata Ambientale non comprenderà l'Autorizzazione prevista all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per quanto riguarda gli scarichi idrici e le acque meteoriche, dall'attività svolta non si originano scarichi di reflui industriali, né reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio delle superfici in quanto, come specificato nella documentazione tecnica allegata alla domanda, il lavaggio della pavimentazione del capannone avverrà tramite l'ausilio di macchine operatrici dotate di apposito sistema di raccolta dei reflui per il loro successivo avvio ad impianti di smaltimento come rifiuti liquidi. In merito alle acque meteoriche l'impianto non ha superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale 1/R del 20/20/2006, dal momento che l'attività di gestione rifiuti verrà svolta unicamente all'interno del capannone;

- in merito al rumore, il proponente ha presentato apposita valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale non emergono particolari problematiche in considerazione del tipo di attività e del contesto in cui la stessa si inserisce. In ottemperanza al contenuto della D.D. n. 57-22862 del 22/6/2011 verrà richiesta al gestore l'effettuazione di una campagna di misurazione del rumore in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte.

- Nel corso della seduta di conferenza del 26/1/2012 l'intervento proposto ha ottenuto l'assenso

dell'Amministrazione procedente e degli altri Enti coinvolti nel procedimento amministrativo. Il presente provvedimento, conforme alla determinazione conclusiva del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter comma 9 della L.241/90 resa con nota del 31/1/2012 di prot. prov.le n. 85684, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi anche a rischio infettivo

**RILEVATO CHE:**

▪ il gestore ha provveduto alla pubblicazione prevista dall'art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dal comma 4 del medesimo art. 29 quater. In data 10/1/2012 è stata acquisita la petizione sottoscritta dai cittadini del Comitato "Nichelino Bene Comune" le cui richieste sono state, comunque, tenute in considerazione nel corso dell'istruttoria. In merito si osserva che:

- la richiesta di sospendere l'iter per il rilascio dell'autorizzazione sino a conclusione del procedimento penale in corso non è accoglibile in quanto viziata sotto il profilo della legittimità: attualmente, infatti, il rappresentante della Società è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento di autorizzazioni in materia di gestione rifiuti;

- in merito ai possibili danni ambientali arrecati nel corso dello svolgimento della presunta attività illecita, già in sede di Verifica di VIA è stata sottolineata l'assenza di evidenze di compromissioni ambientali del sito riconducibili alle operazioni effettuate dalla Società: tale situazione è rimasta sino ad oggi invariata;

- in esito all'incontro pubblico svoltosi in data 18/1/2012, nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 26/1/2012 la Società ha spontaneamente manifestato la propria disponibilità a rinviare l'effettivo esercizio dell'attività di gestione sino alla conclusione delle prime fasi del procedimento penale in corso, nei termini e con modalità che verranno formalizzati in apposito atto sottoscritto con il Comune di Nichelino, accogliendo di fatto le richieste avanzate dal Comitato;

- l'accordo che verrà sottoscritto tra le parti non ha rilevanza ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, fermo restando il fatto che il capannone in cui verrà svolta l'attività di gestione rifiuti richiesta dalla Team Ambiente S.p.a. è ancora oggetto di un provvedimento di sequestro: prima dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, il titolare dovrà ottenere il dissequestro dell'impianto e rientrarne nella piena disponibilità.

**RILEVATO altresì che:**

▪ il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dal DM 24 aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22/9/2008, all'atto della presentazione della domanda;

▪ non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Nichelino prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS;

**RITENUTO pertanto di:**

▪ rilasciare alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'attività di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi anche a rischio infettivo da svolgersi presso il sito di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino;

▪ stabilire alcune condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, come previsto dal medesimo art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contenute nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;





PROVINCIA  
DI TORINO



SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

www.provincia.torino.gov.it

- disporre che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, vengano prestate idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata secondo le modalità stabilite dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e la relativa trasmissione dati descritto nel dettaglio nella sezione 4 dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**VISTI:**

- la legge 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 in particolare la parte I Titolo IIIbis in materia di IPPC;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24;
- la D.G.P. n. 287-74102 dell'11/4/2006 recante linee guida in materia di conferenze dei servizi;



Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

**DETERMINA:**

1. di rilasciare alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'attività di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi anche a rischio infettivo da svolgersi presso il sito di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino. Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 il presente atto sostituisce la seguente autorizzazione:
  - autorizzazione all'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi anche a rischio infettivo (operazioni di cui ai punti D15 ed R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. di stabilire alcune condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, come previsto dal medesimo art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contenute nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
3. di disporre che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, vengano prestate idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata secondo le modalità stabilite dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
4. di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e la relativa trasmissione dati descritto nel dettaglio nella sezione 4 dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di far salve le prescrizioni per la realizzazione e gestione dell'opera oltre che per il monitoraggio in fase di esercizio contenute nella DD n. 57-22862 del 22/6/2011 di esclusione dalla fase di VIA;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il rinnovo delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente autorizzazione verrà effettuato ogni sei anni a decorrere dalla data di emanazione. La domanda di rinnovo va presentata sei mesi prima della suddetta scadenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 1: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa



applicabile alla stessa;

8. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: la presente autorizzazione potrà comunque essere modificata o integrata da eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie.

L'Allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della sua conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 02 FEB. 2012

RM

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Edoardo GUERRINI)



**ALLEGATO**

**SEZIONE 1- ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO**


1.1 Deve essere comunicata con un anticipo di almeno dieci giorni la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di gestione rifiuti al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Sindaco del Comune di Nichelino;

1.2 prima dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti, dovrà essere ottenuto il dissequestro del capannone da parte dell'Autorità Giudiziaria. La documentazione attestante la piena disponibilità dell'immobile dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Nichelino;

1.3 prima dell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento dovrà essere inviata al competente Comando dei Vigili del Fuoco la segnalazione certificata di inizio di attività prevista all'art. 4 del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 od analoga documentazione equivalente ai fini dell'idoneità antincendio. La documentazione attestante la regolare posizione dell'impianto nei confronti della normativa antincendio deve essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

1.4 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione, e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'attività di gestione rifiuti, dovranno essere prestate idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività esercitata, secondo le modalità previste dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

1.5 con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'inizio dell'attività di gestione rifiuti, dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino una relazione tecnica attestante l'avvenuta installazione del portale radiometrico e del sistema di videosorveglianza previsto nella documentazione allegata alla domanda di AIA.



## TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

### 2.1. TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Presso l'impianto è emesso lo stoccaggio delle seguenti tipologie di rifiuti:

Codice CER		Descrizione
180103	*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180108	*	Medicinali citotossici e citostatici
180109		Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*

Il quantitativo di rifiuti stoccabile presso l'impianto con le modalità riportate al successivo punto 2.2 è pari a 90 mc, corrispondente al volume dei mezzi usualmente impiegati per il trasporto dei rifiuti sanitari. In caso di utilizzo di bilici di dimensioni maggiori il volume massimo non potrà, in ogni caso, superare i 100mc come dichiarato all'atto della presentazione della domanda di AIA. Il quantitativo massimo in peso corrispondente è pari a circa 16 tonnellate.


### 2.2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITA' DI STOCCAGGIO

L'impianto si trova all'interno di un capannone suddiviso in una zona uffici, una zona di stoccaggio rifiuti ed una zona di magazzino per il deposito di contenitori vuoti.

I rifiuti vengono stoccati su di un semirimorchio parcheggiato all'interno del capannone. Dopo la verifica documentale e l'accertamento della corretta compilazione dei documenti, i mezzi in ingresso all'impianto vengono avviati alla fase di pesatura.

Una volta ultimate le operazioni di pesatura, i rifiuti presenti sull'automezzo vengono sottoposti a verifica visiva per l'accertamento dell'integrità e conformità degli imballaggi. Durante la fase di accettazione del rifiuto viene verificata l'accidentale presenza di radioattività residua tramite un portale fisso posizionato sul portone di accesso.

Successivamente si procede al carico diretto dei rifiuti dal mezzo in arrivo al semirimorchio.





### SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

E' fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla nota di prot. prov.le n. 271098 del 28/3/2011 e della successiva documentazione integrativa. Ad integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

3.1 sono fatte salve le prescrizioni contenute nella Determina di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale n. 57-22862/2011 del 22/6/2011;

3.2 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

3.3 le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di stoccaggio sono esclusivamente quelle riportate al punto 2.1 sezione 2 del presente allegato;

3.4 il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in impianto è quello riportato al precedente punto 2.1. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in peso corrisponde a circa 16t;

3.5 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente sul semirimorchio parcheggiato nell'apposita area: non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti all'esterno né in altre aree interne del capannone diverse dal mezzo di cui sopra;

3.6 la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti ed in particolare:

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del DPR 254/2003;
- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti, non sono ammesse operazioni di travaso, cernita, compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico;
- in caso di rinvenimento di un contenitore deteriorato od in cattivo stato, sono ammesse le operazioni di reinfustamento secondo la procedura riportata nel Piano di Gestione delle Emergenze allegato alla nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011;
- la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non deve superare i cinque giorni: tale disposizione non vale per rifiuti sanitari diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo ( ad. es. medicinali ed altre sostanze chimiche);

3.7 deve essere mantenuto in efficienza il sistema di rilevamento della radioattività sui rifiuti in ingresso all'impianto anche diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

3.8 in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, il gestore dovrà adottare le procedure previste all'art. 25 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. e dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Il presente provvedimento non autorizza la

detenzione di materiale radioattivo la cui presenza in impianto è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale;

**3.9** devono essere mantenute distinte e contrassegnate con segnaletica a terra che consenta di renderle chiaramente individuabili, l'area di stoccaggio rifiuti e l'area del capannone adibita a magazzino. Dovrà, inoltre, essere presente un'area ben individuata in cui siano custoditi e sempre disponibili agli operatori i dispositivi di sicurezza necessari per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti oltre che dei dispositivi da impiegare in caso di emergenza;

**3.10** deve essere mantenuta in efficienza la pavimentazione del capannone adibito allo stoccaggio rifiuti. Le operazioni di pulizia e di lavaggio devono essere effettuate con i sistemi appositamente previsti nella documentazione progettuale. I reflui devono essere smaltiti come rifiuti liquidi in impianti autorizzati;

**3.11:** in caso di sversamento di rifiuti devono essere seguite le procedure riportate nel Piano di Gestione delle Emergenze allegato alla nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011. Presso il sito deve essere, inoltre, custodito un congruo numero di contenitori vuoti di riserva;

**3.12** presso l'impianto devono essere disponibili dispositivi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco la presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, qualora necessario.


**3.13** deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di Vigilanza e controllo, compreso il Comune di Nichelino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.

#### CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

**3.14** al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ed al Sindaco del Comune di Nichelino indicando la problematica riscontrata, le modalità e le tempistiche previste per la sua risoluzione, aggiornando se del caso il piano di emergenza trasmesso con nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011;

**3.15** in caso di rinvenimento di sorgenti orfane, vale quanto disposto al precedente punto 3.8 del presente allegato;

**3.16** in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione (con un anticipo di almeno 60 giorni) al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere, entro la data indicata per la cessazione dell'attività autorizzata di tutti i materiali presenti in impianto. Inoltre, il gestore dovrà altresì provvedere alla dismissione delle aree e di tutte le strutture fisse e mobili presenti in impianto secondo il piano di dismissione che dovrà essere trasmesso al Servizio in intestazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione.



#### SEZIONE 4 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Comune di Nichelino.

##### 4.1 RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa (anche su supporto informatico) contenente i seguenti dati in forma aggregata:

- quantitativi complessivi di rifiuti ricevuti in stoccaggio suddivisi per operazione e codice CER, dando riscontro degli impianti di destinazione finale a cui i rifiuti sono stati conferiti;
- l'indicazione del numero degli eventi di emergenza, la tipologia e le modalità messe in atto per risolvere quanto occorso, compreso il rilevamento di sorgenti orfane;

##### 4.2 RUMORE

Con cadenza biennale, con prima scadenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in esercizio di cui al precedente punto 1.1, devono essere effettuate opportune verifiche dei livelli fonometrici a conferma di quanto contenuto nella valutazione previsionale di impatto acustico depositata agli atti. Le risultanze delle verifiche dovranno essere trasmesse al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Comune di Nichelino entro 30 giorni dalla data di esecuzione.

#### CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. decies comma 3 con frequenza annuale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente.

La presente copia, composta di 11  
facciate, è conforme all'originale.  
Esistente presso questo ufficio.  
Torino, 02/02/2012



Istruttore Amm.vo - Contabile  
Vincenza Ferretti

*Vincenza Ferretti*





RICEVUTO

14 GIU. 2012

Risp.

ALLEGATO N°

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

www.provincia.torino.gov.it

Torino, 6/6/2012

Protocollo 454086 /LB3/MG

Tit. 10 Cl. 05

Posizione n. 020770 (garanzie)

*Il n. di protocollo e il n. di posizione  
devono essere citati nella risposta*

Spett.le Soc.  
Team Ambiente S.p.A.  
Via Cattaneo, 217  
24033 Calusco d'Adda (BG)

e p.c. Spett.le Soc.  
Elba Assicurazioni S.p.A.  
Via Mecenate, 90  
20138 Milano

**Oggetto:** D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 – Garanzie finanziarie previste per operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti.  
Soc. Team Ambiente S.p.A. - sede operativa di Via Via Mentana, 1 - Nichelino.  
**Comunicazione di avvenuta accettazione garanzie finanziarie.**

Con la presente si comunica che la Provincia di Torino **ha accettato** la Polizza fidejussoria n. 370332 del 21/04/2012, comprensiva di Allegato GE e successiva Appendice n. 1 del 11/05/2012, emessa per Vs. conto dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. (Agenzia Galgano S.p.A. di Milano), a garanzia della Vs. attività di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, anche a rischio infettivo, autorizzata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 23-3469/2012 del 02/02/2012.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Edoardo Guerrini

MG/MLG